



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

ac

ev ee

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Ud. 11/11/2015 - CC

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

R.G.N. 23304/2014

Rom 2584

Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23304-2014 proposto da:

FL , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato STEFANO RIGUTTO giusta procura in calce al ricorso;

me

*- ricorrente -**contro*

U ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO
CIAVARDINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;

*- controricorrente -**nonchè contro*

SE ;

- intimato-

avverso la sentenza n. 712/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 20/10/2014, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., la seguente relazione:

1. LF *ha impugnato per cassazione la sentenza di merito con la quale è stata accolta solo in parte la sua domanda di risarcimento del danno derivato da un sinistro stradale.*

Il giudice di merito ha motivato la propria decisione ritenendo che LF avesse fornito un contributo causale all'avverarsi del danno, sorpassando a velocità inadeguata una fila di veicoli incolonnati, uno dei quali svoltò improvvisamente alla propria sinistra, investendo il motociclo dell'attore mentre era in fase di sorpasso.

2. Col primo motivo di ricorso LF *lamenta il vizio di "contraddittorietà della motivazione".*

L'illustrazione de motivo si risolve in una censura di merito al modo in cui la Corte d'appello ha valutato le prove raccolte.

3. Il motivo è inammissibile per due distinte ragioni:

- *sia perché il vizio di "contraddittoria motivazione" non è più censurabile in sede di legittimità, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., salva l'ipotesi di "totale ed insanabile inintelligibilità", come stabilito dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831;*

- *sia perché in ogni caso la censura investe questioni tipicamente di merito, insindacabili in questa sede.*

4. Col secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'erronea compensazione delle spese da parte del giudice d'appello.

Anche questo motivo è inammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (ex permultis, Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389).

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

Si propone altresì, a causa della totale inconsistenza dei motivi di gravame, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c..

2. La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

4. Condivisibile, altresì, è la richiesta di condanna del ricorrente per avere agito quanto meno con colpa grave, ai sensi dell'abrogato art. 385, comma 4, c.p.c., applicabile *ratione temporis* al presente giudizio.

Quest'ultimo è infatti iniziato in primo grado nel 2000, ed il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2014.

Ad esso pertanto è applicabile l'art. 385, comma quarto, c.p.c., a norma del quale "quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave".

Tale norma è stata infatti aggiunta dall'art. 13 d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e, per espressa previsione dell'art. 27, comma 2, del medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze

pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

L'art. 385, comma 4, c.p.c., è stato abrogato dall'art. 46, comma 20, l. 18 giugno 2009, n. 69.

Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 58 della stessa legge, “*le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (...) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore*”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile *ratione temporis* l'art. 385, comma 4, c.p.c. (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:

(a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;

(b) essendo il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009, ad esso non si applica l'abrogazione dell'art. 385, comma 4, c.p.c., disposta dalla l. 69/2009.

V'è solo da aggiungere, per completezza ed a maggior conforto del principio di diritto che sarà espresso nei §§ che seguono, che il precetto già contenuto nell'art. 385, comma 4, c.p.c., per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 non è stato soppresso, ma semplicemente trasferito nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 12, della citata legge n. 69/09.

Scelta, quest'ultima, la quale palesa la evidente volontà del legislatore non solo di tenere fermo il principio medesimo, ma anzi di rafforzarlo, spostando la relativa previsione in una disposizione di carattere generale ed applicabile a qualsiasi tipo di giudizio.

4.1. Chiarito ciò quanto alle norme applicabili, deve rilevarsi che l'odierno ricorrente, nel proprio ricorso, ha censurato la sentenza

m

d'appello sostenendone l'erroneità per avere privilegiato alcune prove piuttosto che altre.

Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (*ex permultis*, Sez. I, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. I, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. I, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. I, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. I, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. I, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. I, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che *"la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"*).

4:2. Ci troviamo dunque al cospetto d'un ricorso per cassazione che, da un lato, non tiene conto di un orientamento consolidato da anni, senza spendere alcun valido argomento per dimostrarne l'erroneità; dall'altro prospetta un motivo di ricorso non più consentito dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c., e per di più trascurando l'interpretazione

che della nuova norma hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte, a fini nomofilattici.

Ora, ritiene questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisca di per sé un indice della mala fede o della colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.

Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che qualunque professionista del diritto non poteva non avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso oggi in esame. Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l'ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la *exacta diligentia* esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una

prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare.

4.3. Ovviamente questa Corte ben conosce l'orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Sez. U, Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007, Rv. 600837).

Questo orientamento, tuttavia, per un verso non viene in rilievo nel nostro caso, e per altro verso deve ritenersi superato.

4.3.1. Esso, innanzitutto, non viene in rilievo nel nostro caso, giacché se è vero che proporre un ricorso per cassazione rivelatosi infondato, di per sé, non costituisce indice di colpa grave ex art. 385, comma 4, c.p.c. (ovvero, oggidi, ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.), è parimenti vero che in questa sede si è rilevata non già la mera infondatezza, ma la totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi nel ricorso, a causa della mancanza di argomentazioni tendenti a contrastare la giurisprudenza consolidata: di talché la insostenibilità degli argomenti del ricorrente finisce per costituire un indizio dal quale risalire, ex art. 2727 c.c., alla sussistenza di colpa grave, consistita come già detto nell'ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme anche processuali.

4.3.2. Il suddetto orientamento (secondo cui sostenere tesi infondate in sede di legittimità non sarebbe di per sé indice di "colpa grave", ai fini della condanna per responsabilità aggravata), in ogni caso oggi non è più coerente né con la natura e la funzione del giudizio di legittimità, né col quadro ordinamentale.

Non è coerente con le prime, perché non considera come il legislatore abbia, negli ultimi anni, proceduto ad un progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia assegnato alla Corte di cassazione: sono dimostrazione di questa tendenza, ad esempio, l'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c., il quale sanziona con la dichiarazione di "inammissibilità" (*rectius*, manifesta infondatezza) il ricorso che censuri un orientamento consolidato, senza offrire elementi per sostenerne il mutamento; la novella dell'art. 363, comma primo, c.p.c., che ha ampliato il novero dei casi in cui è consentito alla Corte di pronunciare il principio di diritto nell'interesse della legge; od ancora all'introduzione dell'art. 374, terzo comma, c.p.c., che inibisce alle singole sezioni della Corte di cassazione di porsi in contrasto con gli orientamenti delle Sezioni Unite, senza previamente rimettere la questione a queste ultime.

Da queste modifiche emerge l'intento del legislatore di rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che meritino e rendano necessario il suo intervento.

L'orientamento qui in discussione, inoltre, non è coerente col mutato quadro ordinamentale, perché non tiene conto:

(a) del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com'è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi *manifestamente infondati* pendenti dinanzi la Corte. E' dunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole *chance* di accoglimento ha l'effetto di impedirle la celere decisione di quelli che,

fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità;

(b) del principio che considera illecito l'abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (*ex multis*, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 10177 del 18/05/2015, Rv. 635418);

(c) del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536, in motivazione).

Vale la pena, infine, soggiungere che l'orientamento qui in contestazione, in ogni caso, risulta essere stato abbandonato dalle decisioni più recenti di questa Corte, che si sono allineate al diverso principio qui affermato (*ex aliis*, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642).

4.4. Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore di queste ultime.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di euro 5.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

6. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del
ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo.

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna LF alla rifusione in favore di U s.p.a. delle
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di
euro 7.000, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,
comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

-) condanna LF al pagamento in favore di U s.p.a., ex
art. 385, comma 4, c.p.c., della somma di euro 5.000, oltre interessi
legali dalla data della presente ordinanza;


(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di LF

di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 11 novembre 2015.

Il Presidente

(Mario Finocchiaro)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 9 FEB 2016



Il Funzionario Giudiziale
Luca PASSINETTI

